

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Sabbie di lavorazione dei pomodori" e "Sassi di lavorazione dei pomodori" - Processo produttivo n. 13

1. Denominazione dei sottoprodotti

"Sabbie di lavorazione dei pomodori" e "Sassi di lavorazione dei pomodori".

2. Tipologia di sottoprodotto

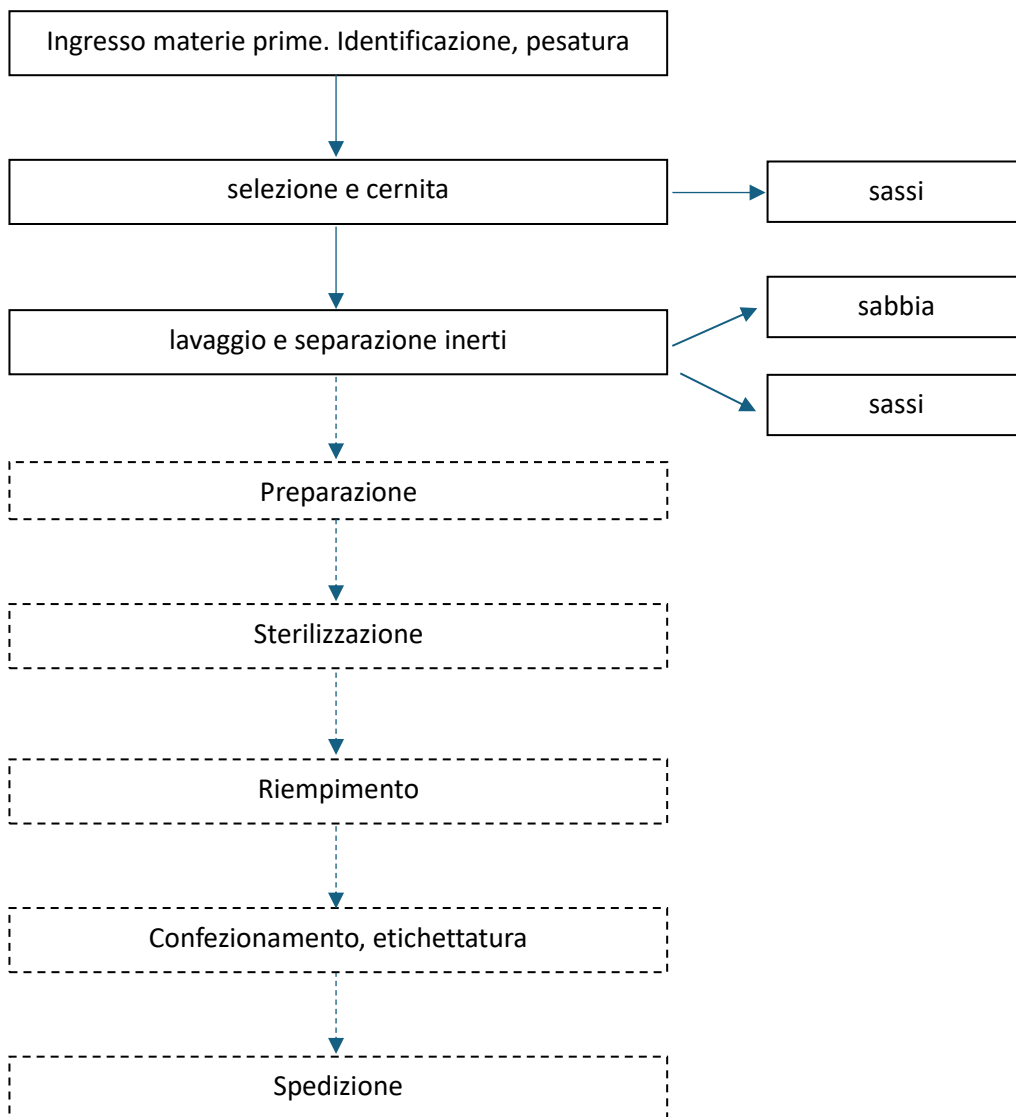
Agroindustriale - Sottoprodotti da lavorazione del pomodoro.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

I residui sono originati dal processo produttivo delle conserve, polpa, passata, concentrati e altri sughi o salse di pomodoro e presentano le caratteristiche di seguito specificate.

- i. Sabbie di lavorazione dei pomodori: si tratta di sabbie che esitano dalla fase di lavaggio con acqua dei pomodori e dalla successiva separazione tramite operazioni di sedimentazione e centrifugazione;
- ii. Sassi di lavorazione dei pomodori: si tratta di sassi che esitano dalla selezione in ingresso ovvero dalla fase di lavaggio con acqua dei pomodori e dalla successiva separazione tramite operazioni di sedimentazione e meccaniche.

Si riporta di seguito il diagramma di flusso relativo alle fasi del processo produttivo da cui esitano i residui di cui ai punti i) e ii).



4. Utilizzo

- a) L'utilizzo delle sabbie di lavorazione dei pomodori può avvenire in agricoltura, per rinterri, riempimenti, rimodellamenti, ripristini, miglioramenti fondiari, sistemazioni idraulico-agrarie di fondi rustici o terreni agricoli;
- b) L'utilizzo delle Sabbie e dei Sassi di lavorazione dei pomodori può avvenire per il consolidamento delle strade interpoderali o la sistemazione, stabilizzazione e arginatura di fossi e canali.

5. Trattamenti

- Le Sabbie di lavorazione dei pomodori sono avviate all'utilizzo a seguito di operazioni di essiccazione con eventuale centrifugazione meccanica;
- I Sassi di lavorazione dei pomodori sono avviati all'utilizzo senza alcun trattamento.

6. Requisiti standard di prodotto

In caso di utilizzo in agricoltura di cui al paragrafo 4, lett. a), le sabbie di lavorazione dei pomodori devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i suoli delle aree agricole di cui all'allegato 2, del D.M. 1 marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La verifica di tali requisiti dovrà essere effettuata sui quantitativi complessivi prodotti al termine della campagna di lavorazione annuale, per lotti in ogni caso non superiori a 1500 tonnellate. Le sabbie di lavorazione dei pomodori devono rispettare altresì le eventuali misure fitosanitarie disposte dagli organi competenti. Il mancato rispetto delle misure fitosanitarie disposte dagli organi competenti e gli impatti in ordine alla sanità delle colture che ne conseguono determinano l'assenza dei presupposti previsti dalla normativa per la qualificazione del residuo quale sottoprodotto.

In caso di utilizzo per opere e infrastrutture rurali di cui al paragrafo 4, lett. b):

- le Sabbie di lavorazione dei pomodori devono rispettare i parametri previsti dal test di cessione (si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) e le concentrazioni limite per la sommatoria degli idrocarburi aromatici e per la sommatoria degli idrocarburi policiclici aromatici di cui alla seguente tabella 1. La verifica di tali requisiti dovrà essere effettuata sui quantitativi complessivi prodotti al termine della campagna di lavorazione annuale, per lotti in ogni caso non superiori a 1500 tonnellate.
- I Sassi di lavorazione dei pomodori devono rispettare i parametri previsti dal test di cessione (si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) di cui alla seguente tabella 1. Il sopra richiamato test di cessione dovrà essere effettuato sui quantitativi complessivi prodotti al termine della campagna di lavorazione annuale, per lotti in ogni caso non superiori a 1500 tonnellate.

tabella 1: Valori limite test di cessione per sabbie e sassi

Parametro	UdM	Valore limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	µg/l	50

Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	µg/l	10
Cobalto	µg/l	250
Nichel	µg/l	10
Vanadio	µg/l	250
Arsenico	µg/l	50
Cadmio	µg/l	5
Cromo totale	µg/l	50
Piombo	µg/l	50
Selenio	µg/l	10
Mercurio	µg/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH	-	5,5 <> 12,0

Valori limite di concentrazione di idrocarburi nelle sabbie

Parametro	UdM	Valore limite
Sommatoria Idrocarburi aromatici	mg/kg	1
Sommatoria IPA	mg/kg	10

Nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di iscrizione, dovrà essere riportata la descrizione delle modalità di impiego e l'indicazione della rispondenza di tali residui anche alle eventuali ulteriori norme tecniche di settore previste per lo specifico uso indicato.

Inoltre, lo specifico utilizzo non deve in ogni caso causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali.

Il deposito deve essere effettuato, all'interno dello stabilimento del produttore, in luoghi dedicati, quali platee in cemento o aree comunque impermeabilizzate con sistema di raccolta delle acque da dilavamento ovvero contenitori metallici, container, casse, cassoni o vasche.

I diversi sottoprodotti sono depositati separatamente evitando dispersioni sul suolo. Nel caso delle sabbie devono essere adottate misure idonee ad impedire emissioni in atmosfera ed eventuale formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri.

I tempi e le modalità del deposito devono essere congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 6 mesi.